

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 25.03.2021

News n. 2/2021 – Contributo a fondo perduto DL “Sostegni”

Il DL n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto “Sostegni”) ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Possono beneficiare dell’agevolazione anche:

- i contribuenti in regime forfettario;
- gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Sono, invece, esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24 marzo 2021;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-*bis* del TUIR.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

- i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti “solari”). I valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 (a titolo di esempio, per le società di capitali rileva l’importo indicato nel rigo RS107, colonna 2);
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019). Per tale conteggio si devono tenere in considerazione tutte le fatture emesse ai fini IVA, indipendentemente dalla competenza o dall’incasso.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e del 2019.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione:

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019	Ricavi/compensi 2019
60%	Non superiori a 100.000 euro

50%	Superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro
40%	Superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro
30%	Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro
20%	Superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

Con riferimento al calcolo dell'ammontare medio mensile le istruzioni per la compilazione dell'istanza hanno precisato che:

- gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno;
- in caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'ammontare massimo del contributo, invece, non può essere superiore a 150.000 euro.

Al fine di ottenere il contributo in esame, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Tale istanza deve essere presentata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo può essere alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente o sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. La scelta delle modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza di richiesta del contributo.

* * * * *

Tutte le informazioni sono reperibili anche sul nostro sito www.studiocastelli.com.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)